

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Luciano CAVERI

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI



Région autonome Vallée d'Aoste
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Gouvernement régional
Giunta regionale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 17 febbraio 2006

In Aosta, il giorno diciassette (17) del mese di febbraio dell'anno duemilasei con inizio alle ore otto e trenta minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze, sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Sig. Luciano CAVERI

e gli Assessori

Sig.a Teresa CHARLES

Sig. Piero FERRARIS

Sig. Antonio FOSSON

Sig. Giuseppe ISABELLON

Sig. Aurelio MARGUERETTAZ

Sig. Ennio PASTORET

Si fa menzione che l'Assessore Sig. Alberto CERISE è assente giustificato alla seduta.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **452** OGGETTO :

DEFINIZIONE DEI CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI TRASFERIMENTI FINANZIARI CORRISPONDI DALLO STATO ALLA REGIONE A FAVORE DEI COMUNI PER FINANZIARE L'ONERE DERIVANTE DAGLI INCREMENTI DEGLI STIPENDI DEI SEGRETARI COMUNALI DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 9, COMMA 4, LETTERA C) DEL D.L. 31 DICEMBRE 1996, N. 669, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1997, N. 30.

Il Presidente della Regione, Luciano CAVERI, richiama l'articolo 9, comma 4, lettera c) del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1997, n. 30 che stabilisce che ai Comuni sia attribuito un contributo dello Stato per finanziare l'onere derivante dagli incrementi degli stipendi ai segretari comunali, scaturenti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale del lavoro, relativo al comparto ministeri, sottoscritto in data 16 maggio 1995.

Rileva che tali contributi sono assegnati annualmente dallo Stato, secondo importi definiti individualmente per ogni Comune e pubblicati sul sito Internet del Ministero dell'Interno.

Evidenzia altresì che a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 e del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4, tutti i Segretari comunali che operano nella Regione Valle d'Aosta non sono più dipendenti dello Stato, in quanto gli stessi si sono iscritti, al più tardi entro il 13 marzo 2000, ad uno speciale Albo regionale, rinunciando al mantenimento dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 9 del D.P.R. 465/1997 (Albo nazionale segretari) con la perdita dello status giuridico previsto dalle leggi statali.

Sottolinea inoltre che l'art. 12, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ha stabilito che a partire dal 1° gennaio 1994 i trasferimenti statali spettanti agli enti locali della Valle d'Aosta sono posti a carico della Regione, con l'unica eccezione, prevista dall'art. 3, comma 2bis, del D. Lgs. 28 dicembre 1989, n. 431 (come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 22 aprile 1994, n. 320) del finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite ai Comuni.

Evidenzia che sulla base di tali considerazioni il Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile, ed in particolare il Servizio finanza e contabilità degli enti locali, nell'anno 2004, con la collaborazione del Dipartimento bilancio, finanze, programmazione e partecipazioni regionali, ha verificato in via informale la legittimità di tale erogazione, sospendendo contestualmente le liquidazioni delle spettanze dell'anno 2003 e successivi.

Rileva che, a seguito dei contatti intercorsi con il Ministero dell'Interno, è emerso che i funzionari di tale Ministero hanno confermato che i suddetti trasferimenti spettano ancora agli enti locali della nostra Regione e che si tratta di stanziamenti già previsti nel Bilancio del Ministero.

Rileva altresì che alla data odierna risulta che il Ministero dell'Interno ha già liquidato alla Regione Autonoma Valle d'Aosta le spettanze relative agli anni 2003, 2004 e 2005.

Richiama l'art. 3 del Decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 che prevede:

- al comma 1, che ai fini del coordinamento della finanza regionale con la finanza locale, le risorse finanziarie attribuite dallo Stato agli enti locali della Valle d'Aosta da disposizioni generali o settoriali, annuali o pluriennali, sono direttamente corrisposte alla Regione;

- al comma 2, che la Regione provvede a ripartire fra gli enti locali le assegnazioni statali unitamente ai contributi e sovvenzioni ad essi destinati dal bilancio regionale, secondo criteri informati all'attuazione del programma regionale di sviluppo e dei programmi di attività degli enti locali, nonché all'obiettivo di adeguare i mezzi finanziari alle funzioni proprie o delegate degli enti medesimi.

Richiama altresì la legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 4 che prevede che la Regione Autonoma Valle d'Aosta, ai sensi del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali), provvede al finanziamento degli enti locali con le risorse proprie, oltre che con quelle assegnate agli stessi fini dallo Stato e, eventualmente, dall'Unione europea.

Sottolinea l'opportunità, in relazione alla particolare tipologia di tali erogazioni, di confermare i trasferimenti in oggetto ai comuni valdostani secondi gli importi stabiliti dallo Stato.

LA GIUNTA REGIONALE

Preso atto di quanto riferito dal Presidente della Regione;

Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431;

Vista la legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 e successive modificazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio Permanente degli enti locali, nella riunione del 7 febbraio 2006, sulla bozza della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 65, comma 2, lettera d), della l.r. 54/1998;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 4606 in data 30.12.2005 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2006/2008, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, e di disposizioni applicative;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Capo servizio del Servizio finanza e contabilità degli enti locali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2, della l.r. 45/1995 e successive modificazioni sulla legittimità della presente proposta di deliberazione;

Ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

di stabilire che i trasferimenti assegnati annualmente dallo Stato a favore dei Comuni, quale contributo per finanziare l'onere derivante dagli incrementi degli stipendi ai segretari comunali, scaturenti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale del lavoro, relativo al comparto ministeri, sottoscritto in data 16 maggio 1995, vengano liquidati ai Comuni e vengano ripartiti tra essi secondo gli importi stabiliti dallo Stato.